



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Prot. n. 178604 R.U.

Rif.:

Allegati:

Roma, 31 dicembre 2009

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e per conoscenza:

agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

alle Direzioni centrali
SEDE

al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo n. 22
00187 ROMA
(fax 06/47603910)

alla Confindustria
Viale dell' Astronomia n. 30
(fax 06/5923713)

all' E.N.I.
P.le Mattei n. 1
ROMA
(fax 06/59825995)

all' Unione Petrolifera
Via del Giorgine n. 129
ROMA
(fax 06/59602925)

all' Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA
(fax 06/6861862)

alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n.6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

all'Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
00143 ROMA
(fax 06/5011697)

all'Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)

alla Confcommercio
P.za G. Belli n. 2
ROMA
(fax 06/6874586)

alla Confesercenti
Via Farini n.5
ROMA
(fax 06/4746556)

all'Associazione nazionale
società per azioni
Piazza Venezia n. 11
ROMA
(fax 06/6790487)

alla Repubblica di S. Marino
Dipartimento finanze
SAN MARINO
(fax 0549/882244)

alla ANAEE
Via Adolfo Ravà, 106
00142 ROMA

OGGETTO: Regimi fiscali in materia di accise vigenti dal 1° gennaio 2010.

Si segnalano alcune variazioni efficaci a partire dal 1° gennaio 2010 relative a specifici regimi fiscali attualmente vigenti nel settore delle accise.

A norma dell'art. 21-bis del D. lgs. 26.10.1995, n. 504, a far data dal 1° gennaio 2010 l'aliquota d'accisa afferente le emulsioni stabilizzate di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, destinate ad essere impiegate come carburante, viene elevata ad € 280,50 per mille litri di prodotto (da € 256,70 per mille litri).

A partire dalla medesima data del 1° gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448.

Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.

Pertanto, l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, co. 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354.

In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis